

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/ 2026

## NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

### PREMESSA

Il sistema contabile degli enti locali è disciplinato dal D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Gli elementi fondamentali che caratterizzano il nuovo ordinamento contabile degli enti locali sono i seguenti:

- Documento Unico di Programmazione DUP: rappresenta il documento programmatico principale: ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con struttura delle entrate per tipologie e categorie e delle spese per missioni e programmi;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello;
- viene introdotto il concetto di transazione elementare, che permette la registrazione dei fatti gestionali contemporaneamente sotto il triplice aspetto finanziario, economico e patrimoniale;
- viene introdotto come documento obbligatorio (almeno per gli enti con popolazione superiore a cinquemila abitanti) il bilancio consolidato.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

### **Evoluzione normativa:**

La riforma, lungi dall'essere definita in tutti gli aspetti, ha subito, e continua a subire, numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell'applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta incidenza sulla materia contabile (si pensi, ad esempio, alle modifiche in materia di contratti pubblici).

Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2023 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arconet*), ad alcuni

aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Si ricorda in particolare il decreto MEF del 25/07/2023, il quale ha introdotto, mediante la modifica del principio della programmazione n. 4/1, il nuovo processo di bilancio, al fine di consentire l'approvazione del documento entro il 31/12 di ciascun anno, ridisegnando competenze, adempimenti e scadenze.

Il decreto ha poi modificato:

- il principio della contabilità finanziaria con la modifica della modalità di accertamento per cassa delle entrate giacenti nei conti postali e bancari intestati all'ente alla data del 31 dicembre;
- il principio della contabilità finanziaria con la reintroduzione, nel calcolo dell'FCDE, delle medie ponderate, anche in sede di bilancio preventivo;
- il principio della contabilità economico patrimoniale, con riferimento alla registrazione delle disponibilità liquide nei conti correnti postali e la rilevazione del saldo del conto di Tesoreria Unica al 31 dicembre;
- il piano dei conti integrato (con riferimento alla data contabile del 31 dicembre 2023, nell'ambito delle scritture di chiusura dell'esercizio 2023);
- lo schema del bilancio di previsione (a decorrere dal bilancio di previsione 2025-2027);
- lo schema di rendiconto (a decorrere dal rendiconto 2023);
- il glossario missioni e programmi (a decorrere dal bilancio di previsione 2025-2027).

Si segnala infine la Riforma 1.15 del PNRR prevede l'adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale *Accrual* per tutte le amministrazioni pubbliche entro il 2026, mediante una graduale introduzione della nuova contabilità, con il seguente cronoprogramma:

- approvazione definitiva del quadro concettuale, degli standard, delle linee guida generali e del piano dei conti multidimensionale entro il secondo trimestre del 2024;
- formazione del personale appartenente ad almeno il 90% delle amministrazioni pubbliche individuate
- produzione dei financial statements (bilanci), conformi al nuovo quadro regolamentare contabile, per almeno il 90% delle amministrazioni pubbliche individuate entro il secondo trimestre 2026

La diffusione della riforma sarà gradualmente estesa a tutte le pubbliche amministrazioni, riguardando almeno il 10% delle amministrazioni pubbliche entro il quarto trimestre del 2024, il 30% entro il quarto trimestre del 2025 e il 90% entro il secondo trimestre 2026.

## **GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO**

### **Gli Strumenti della programmazione.**

La Giunta Comunale predisporre e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024-2026 ed annessi allegati. Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Nel corso del 2018, ad opera di due distinti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (decreto del 18/05/2018 e del 29/08/2018) sono state apportate rilevanti semplificazioni nella stesura del DUP, prevedendo una modalità semplificata per i comuni con popolazione tra 2001 e 5000 abitanti, con approvazione del relativo schema, ed una versione iper-semplificata per i comuni con popolazione fino a 2000 abitanti.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle

correlate entrate, senza compensazioni di partite;

5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;

6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;

7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;

8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono

conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. Nel corso del 2019, ad opera del D.M. 01/08/2019, il principio in questione è stato aggiornato con riferimento al finanziamento tramite avanzo di parte corrente delle spese di investimento previste negli anni successivi del bilancio di previsione finanziario.

Nel 2021 il principio è stato integrato (DM 01/09/2021) in merito alla ridefinizione del margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento.

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Come prescritto dal Principio contabile della programmazione n. 4/1, come modificato dal DM 25/07/2023, il processo di bilancio è stato avviato mediante deliberazione G.C. n. 114 dell'11.9.2023, con cui sono stati approvati gli indirizzi per la predisposizione del progetto di bilancio: il Responsabile del Servizio finanziario ha provveduto a predisporre il bilancio tecnico, e successivamente, a seguito del confronto con i vari responsabili dei servizi e con la Giunta, è stato predisposto lo schema di bilancio.

## Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 chiude con i seguenti totali a pareggio:

|                | Competenza<br>Entrata/Spesa | Cassa Entrata   | Cassa Spesa     |
|----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Esercizio 2024 | € 8.961.380,24              | € 13.055.004,93 | € 11.139.444,40 |
| Esercizio 2025 | € 15.671.810,48             |                 |                 |
| Esercizio 2026 | € 11.884.887,03             |                 |                 |

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2024-2026, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) politica tariffaria: si ricorda che nella Regione Friuli Venezia Giulia è entrata in vigore, dal 1° gennaio 2023, la nuova imposta I.L.I.A. che ha sostituito l'I.M.U. La legge di bilancio 2020 ha previsto l'istituzione dal 2021 del canone unico patrimoniale ed il canone mercatale, in sostituzione dell'imposta sulla pubblicità, della Tosap/Cosap e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Per il triennio 2024-2026 si è ritenuto di confermare le aliquote in vigore nel Bilancio 2023/2025: per un maggior dettaglio si rimanda alla deliberazione di ricognizione delle aliquote allegate al bilancio di previsione;

2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali nonché alle difficoltà economiche generali legati all'aumento dei prezzi garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi;

3) In aderenza a quanto prescritto dal principio contabile della programmazione n. 4/1, come riformulato dal DM 23/07/2023, nel DUP e nel bilancio di previsione sono state programmate le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente: Legge 296/1996, D.Lgs. n. 75/2017, D.L. n. 34/2019 e conseguente decreto attuativo del 17/03/2020, come interpretato dalla successiva circolare esplicativa del 13/05/2020, Legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), e successive normative di dettaglio (ad esempio D.L. 80/2021 e DLgs 75/2023).

Gli indirizzi forniti nel DUP sulla spesa del personale sono stati i seguenti: è stata prevista l'assunzione incrementale di una categoria C per il servizio Tecnico, per il resto è tutto confermato rispetto al personale in servizio e previsto nel P.I.A.O. 2023/2025.

La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2024-2026 verrà dettagliata nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione, previsto dall'articolo 6 del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021 entro il 31 gennaio.

4) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), ovvero alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e

del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche;

5) politica di indebitamento: il Comune di Sesto al Reghena non ha previsto indebitamento a medio e lungo termine, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari.

### **Gli equilibri di bilancio.**

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2024-2026, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese (tabella 1);
- equilibrio di parte corrente (tabella 2);
- equilibrio di parte capitale (tabella 3);



Equilibrio di parte corrente (tabella 2):

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO         |  | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025      | COMPETENZA ANNO 2026      |
|--|--|--|---------------------------|---------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio |  | 2501763,22                                       |                           |                           |
| (+)                                      | A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti   | 22205,10   | 22205,10                  | 22205,10                  |
| (-)                                      | AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente   | 0,00   | 0,00                      | 0,00                      |
| (+)                                      | B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | 6374426,38<br>0,00                               | 6336930,90<br>0,00        | 6293543,46<br>0,00        |
| (+)                                      | C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche  | 459390,29  | 232432,10                 | 112530,00                 |
| (-)                                      | D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti<br><i>di cui:</i><br>- fondo pluriennale vincolato<br>- fondo crediti di dubbia esigibilità  | 6156603,64                                       | 5996723,33                | 5882889,51                |
| (-)                                      | E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale   | 22205,10<br>166500,00                            | 22205,10<br>166500,00     | 22205,10<br>0,00          |
| (-)                                      | F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i><br><i>di cui</i> Fondo anticipazioni di liquidità | 699418,13<br>0,00<br>0,00                        | 594844,77<br>0,00<br>0,00 | 545389,05<br>0,00<br>0,00 |
|  | <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |



Equilibrio di parte capitale: (Tabella 3)

|   |     |                   |                    |                    |
|---|-----|-------------------|--------------------|--------------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento   | (+) | 0,00              | -                  | -                  |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale   | (+) | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00  | (+) | 853748,76         | 7601674,48         | 3858138,47         |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche       | (-) | 459390,29         | 232432,10          | 112530,00          |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                 | (-) | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine  | (-) | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine finanziaria  | (-) | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili prestiti | (+) | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa  | (-) | 394358,47<br>0,00 | 7369242,38<br>0,00 | 3745608,47<br>0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie   | (-) | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale  | (+) | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>   |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>  |     |                   |                    |                    |

|  |     |      |             |             |             |
|--|-----|------|-------------|-------------|-------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine                   | (+) | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine finanziaria | (+) | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine                     | (-) | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine               | (-) | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie      | (-) | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>   |     |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>   |     |      |             |             |             |

|   |     |      |      |
|---|-----|------|------|
| <b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):</b>   |     |      |      |
| Equilibrio di parte corrente (O)  | 0   | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo risultante di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) e del rimborso di prestiti al netto dell'anticipazione di liquidità | (-) | 0    |      |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.  | 0   | 0,00 | 0,00 |

**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE  
DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE**

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2024-2026, per la parte entrata, sono sintetizzate:

|   | PROGRAMMAZIONE TRIENNALE   |                             |                                     |                            |                            |                            |
|---|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|   | TREND STORICO              | Previsione<br>asestata 2023 | Previsione<br>2024                  | Previsione<br>2025         | Previsione<br>2026         |                            |
| <b>ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO</b>                                   | <b>Rendiconto<br/>2021</b> | <b>Rendiconto<br/>2022</b>  | <b>Previsione<br/>asestata 2023</b> | <b>Previsione<br/>2024</b> | <b>Previsione<br/>2025</b> | <b>Previsione<br/>2026</b> |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,<br>contributiva e perequativa | 2.442.298,80               | 2.643.477,84                | 3.207.299,87                        | 3.155.000,00               | 3.170.000,00               | 3.165.000,00               |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 2.307.945,63               | 2.562.721,38                | 3.155.992,59                        | 2.582.836,38               | 2.526.640,90               | 2.458.103,46               |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 632.364,70                 | 615.487,80                  | 670.987,86                          | 636.590,00                 | 640.290,00                 | 670.440,00                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 2.427.397,28               | 1.205.691,44                | 8.233.839,21                        | 853.748,76                 | 7.601.674,48               | 3.858.138,47               |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                         | 1.054.000,00               | -                           | -                                   | -                          | -                          | -                          |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   | 1.054.000,00               | -                           | -                                   | -                          | -                          | -                          |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassier                          | -                          | -                           | -                                   | -                          | -                          | -                          |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                         | 692.617,01                 | 855.555,67                  | 1.711.000,00                        | 1.711.000,00               | 1.711.000,00               | 1.711.000,00               |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione                                     | -                          | -                           | -                                   | -                          | -                          | -                          |
| Fondo pluriennale vincolato   | -                          | -                           | -                                   | -                          | -                          | -                          |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>   | 10.610.623,42              | 7.882.934,13                | 16.979.119,53                       | 8.939.175,14               | 15.649.605,38              | 11.862.681,93              |

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

### Entrate correnti

#### **Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

| ENTRATE   | TREND STORICO       |                     |                     | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
|   | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                       | 2025                | 2026                |
|   | (accertamenti)      | (accertamenti)      | (previsioni)        | (previsioni)               | (previsioni)        | (previsioni)        |
|   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                          | 5                   | 6                   |
| IMU   | 1.419.033,14        | 1.475.506,98        | -                   | -                          | -                   | -                   |
| IMU partite arretrate   | 101.541,44          | 178.687,71          | 112.000,00          | 80.000,00                  | 80.000,00           | 80.000,00           |
| ICI partite arretrate   | -                   | -                   | -                   | -                          | -                   | -                   |
| Imposta comunale sulla pubblicità   | -                   | 300,89              | -                   |                            |                     |                     |
| Addizionale IRPEF   | 295.589,49          | 320.898,15          | 340.000,00          | 320.000,00                 | 315.000,00          | 320.000,00          |
| TASI  |                     |                     |                     |                            |                     |                     |
| Altre imposte   | 16.280,00           | 14.380,44           | 2.036.709,46        | 2.035.000,00               | 2.035.000,00        | 2.025.000,00        |
| TARI  | 566.388,77          | 630.861,94          | 650.000,00          | 670.000,00                 | 690.000,00          | 690.000,00          |
| TARI partite arretrate  | 43.466,00           |                     | 51.500,00           | 50.000,00                  | 50.000,00           | 50.000,00           |
| TOSAP   |                     |                     |                     |                            |                     |                     |
| Altre tasse   |                     |                     |                     |                            |                     |                     |
| Diritti sulle pubbliche affissioni  |                     |                     |                     |                            |                     |                     |
| Imposta di soggiorno  |                     |                     |                     |                            |                     |                     |
| Fondo solidarietà comunale  | -                   | -                   | -                   | -                          | -                   | -                   |
| <b>TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> | <b>2.442.298,84</b> | <b>2.620.636,11</b> | <b>3.190.209,46</b> | <b>3.155.000,00</b>        | <b>3.170.000,00</b> | <b>3.165.000,00</b> |

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che nel corso dell'anno 2020 sono state introdotte importanti novità in materia di fiscalità locale, con impatto diretto sul bilancio e/o sull'operatività degli uffici e sugli adempimenti in capo ai contribuenti, come ad esempio l'abolizione della TASI, l'introduzione della nuova IMU e del canone unico patrimoniale.

Si rammentano alcune modifiche normative introdotte in tema di riscossione coattiva e contenzioso tributario: si vedano più avanti i relativi commenti.

E' inoltre stata avviata dallo Stato, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR, attraverso la disciplina contenuta nel DL 58/2022, la piattaforma delle notifiche digitali, con l'obiettivo di rendere semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini.

#### **ILIA - IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA**

A decorrere dall'anno 2023 è stata istituita l'I.L.I.A. nei comuni della Regione Friuli Venezia Giulia con la Legge 17 del 14 novembre 2022 che sostituisce l'Imposta Municipale Unica di cui all'art. 1, c. 738 - 783 della Legge 160/2019 - Legge di bilancio 2020.

Tenuto conto che i presupposti della nuova imposta "I.L.I.A." sono analoghi a quelli dell'I.M.U., come si può desumere dalla lettura dell'articolo 2 della normativa sopra citata, che conferma il presupposto dell'imposta nel possesso degli immobili;

Le aliquote per l'anno 2024 sono quelle che sono state approvate con delibera di C.C. n. 10 del 15.3.2023 e più precisamente:

ALIQUOTA 0,10 % - Fabbricati rurali strumentali (immobili D/10 ed altri con specifica annotazione catastale)

ALIQUOTA 0,60 % - Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, con applicazione di una detrazione di € 200,00

ALIQUOTA 1,01 % - Fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale o assimilata

ALIQUOTA 0,76 % - Terreni agricoli (tranne terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti e IAP)

ALIQUOTA 1,01 % - Aree fabbricabili

ALIQUOTA 0,96 % - Fabbricati strumentali all'attività economica, come definiti dall'art. 3 comma 1 lett b) della L.R. 17/2022

ALIQUOTA 1,01 % - Tutti gli altri immobili

Per quanto riguarda la determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili l'Amministrazione Comunale non ha, alla data di elaborazione degli atti del Bilancio di Previsione 2024/2026, provveduto alla nuova determinazione dei valori venali in comune commercio così come previsto all'art. 7 del Regolamento approvato.

Il comune ha approvato il Regolamento della nuova I.L.I.A. con deliberazione n. 9 del 15.3.2023.

Attualmente il gettito iscritto in bilancio per il triennio con riferimento all'ILIA ammonta a:

€ 2.025.000,00 per il 2024

€ 2.025.000,00 per il 2025

€ 2.025.000,00 per il 2026

## **ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE**

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto la previsione dell'IMU (fino all'anno d'imposta 2022) da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Con il DM del 01/09/2021 è stato inoltre modificata la modalità di contabilizzazione delle entrate rateizzate, casistica assai frequente nell'attività di accertamento tributario, ancora più

rilevante a seguito della crisi pandemica di questi ultimi due anni: in particolare il principio ha previsto che la rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determini la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione, con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione (con possibilità di effettuare tali registrazioni nel corso del riaccertamento ordinario dei residui): condizione per poter procedere alla predetta contabilizzazione, è che la rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, risulti da atti formali.

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020, dopo anni di attese in proposito, ) ha introdotto dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consentirà ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consente agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura. A favore dei contribuenti sono previste alcune tutele, come controbilanciamento dei maggiori poteri riconosciuti agli enti, come la notifica di solleciti di pagamento prima dell'avvio effettivo delle misure, e la possibilità di pagare entro ulteriori 30 giorni, anche in modo rateizzato (la materia delle rateizzazioni trova specifica disciplina nella legge di bilancio 2020).

L'applicazione della norma ha tuttavia subito un immediato blocco a causa della crisi sanitaria da Covid-19, che di fatto ne ha impedito l'avvio, incidendo negativamente sui risultati di bilancio (capacità di riscossione).

E' previsto inoltre che i Comuni possano accedere gratuitamente, per rafforzare la loro azione coattiva, alle banche dati fiscali relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria, utilizzare i servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate e consultare le banche dati catastali nonché il pubblico registro automobilistico (PRA).

Sul fronte del contenzioso tributario, la legge n. 130/2022, nell'ottica di rendere più snello ed efficiente il contenzioso tributario, nonché smaltire l'arretrato, ha introdotto importanti modifiche: sono state ridenominate le commissioni tributarie, che ora sono chiamate "Corti di giustizia tributaria", ed è stata introdotta la composizione monocratica delle corti per i ricorsi notificati dal 01/01/2023 per le controversie di valore inferiore ad € 3.000,00.

Inoltre è stata introdotta, per i ricorsi notificati dal 16/09/2022, la prova testimoniale (il giuramento è sempre escluso), ammessa dal giudice ove lo ritenga necessario ai fini della decisione, e anche senza accordo tra le parti.

La medesima legge 130/2022 introduce inoltre il comma 9bis all'art. 17 del D.Lgs. 546/1992, attribuendo le spese di giudizio alla parte soccombente, qualora la soccombenza si verifichi in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione: tale condanna alle spese può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che immotivatamente ha rigettato il reclamo/ricorso o non ha accolto la proposta di mediazione. La proposta conciliativa può inoltre essere proposta dal giudice (nuovo art. 48bis D.Lgs. 546/1992), che in caso di mancata accettazione comporta l'addebito delle spese di giudizio maggiorate del 50%.

Viene infine potenziato lo svolgimento da remoto delle udienze, con particolare riferimento alle udienze delle corti in composizione monocratica, nonché norme per la definizione agevolata dei giudizi pendenti innanzi la Corte di Cassazione.

Sul fronte della riscossione coattiva è intervenuta la legge di bilancio 2023, che ha introdotto l'ennesimo stralcio dei crediti iscritti a ruolo (art. 1 commi 227-229), in base alla quale, per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 sono annullati automaticamente limitatamente agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e

interessi di mora (l'annullamento non riguarda il capitale e il rimborso spese per procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti). Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, l'annullamento riguarda solo gli interessi.

Il Comune, con delibera n. 3 del 25.1.2023 ha deciso di non applicare lo stralcio in questione, comunicando la scelta all'agente della riscossione e pubblicandola sul sito istituzionale.

#### **RECUPERO EVASIONE IMU**

L'attività di accertamento svolta in materia di ICI ha effetti, ovviamente, anche sulle annualità successive, e quindi sul recupero dell'IMU., i cui proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

|         |                                      | 2024<br>(previsioni) | 2025<br>(previsioni) | 2026<br>(previsioni) |
|---------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ENTRATA | <b>Gettito da lotta all'evasione</b> | € 80.000,00          | € 80.000,00          | € 80.000,00          |
|         |                                      |                      |                      |                      |
| SPESA   | <b>Accantonamento al FCDE</b>        | € 80.000,00          | € 80.000,00          | € 80.000,00          |

#### **RECUPERO EVASIONE TASI**

Nonostante la TASI sia stata soppressa dall'anno 2020, è comunque possibile svolgere l'attività di accertamento per il recupero dell'evasione: i proventi stimati a tale titolo sono i seguenti:

|         |                                      | 2024<br>(previsioni) | 2025<br>(previsioni) | 2026<br>(previsioni) |
|---------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ENTRATA | <b>Gettito da lotta all'evasione</b> | € 10.000,00          | € 10.000,00          | € 0,00               |
|         |                                      |                      |                      |                      |
| SPESA   | <b>Accantonamento al FCDE</b>        | € 10.000,00          | € 10.000,00          | € 0,00               |

#### **RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

Nonostante l'Imposta comunale sulla pubblicità sia stata sostituita dall'anno 2021 dal Canone unico patrimoniale, è comunque possibile svolgere l'attività di accertamento per il recupero dell'evasione: i proventi stimati a tale titolo sono i seguenti:

|         |                                      | 2024<br>(previsioni) | 2025<br>(previsioni) | 2026<br>(previsioni) |
|---------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ENTRATA | <b>Gettito da lotta all'evasione</b> | € 0,00               | € 0,00               | € 0,00               |
|         |                                      |                      |                      |                      |
| SPESA   | <b>Accantonamento al FCDE</b>        | € 0,00               | € 0,00               | € 0,00               |

#### **RECUPERO EVASIONE TOSAP/COSAP (riferita al Titolo 1° - Entrata)**

Nonostante la TOSAP/COSAP sia stata sostituita dall'anno 2021 dal Canone unico patrimoniale, è comunque possibile svolgere l'attività di accertamento per il recupero dell'evasione: i proventi stimati a tale titolo sono i seguenti:

|         |                                      | 2024<br>(previsioni) | 2025<br>(previsioni) | 2026<br>(previsioni) |
|---------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ENTRATA | <b>Gettito da lotta all'evasione</b> | € 0,00               | € 0,00               | € 0,00               |
|         |                                      |                      |                      |                      |
| SPESA   | <b>Accantonamento al FCDE</b>        | € 0,00               | € 0,00               | € 0,00               |

### **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti.

L'accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF può seguire due modalità differenti: la regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2024 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono previste per un importo pari agli accertamenti del 2022 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2022 e in c/residui nel 2023). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

In relazione alla modifica della modalità generale di accertamento delle entrate per cassa, introdotta dal Decreto 23/07/2023, rilevano ai fini dell'accertamento anche le entrate riscosse nei conti postali (come tendenzialmente l'addizionale comunale all'Irpef) e bancari intestati all'ente alla data del 31 dicembre, successivamente all'ultimo riversamento al conto di tesoreria effettuato nell'anno, che saranno riversate al conto di tesoreria all'inizio del nuovo esercizio.

Il Comune di Sesto al Reghena ha adottato il criterio della competenza per la stima del gettito IRPEF 2024-2026.

La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ha modificato il TUIR, con particolare riferimento agli scaglioni imponibili (che passano da 5 a 4) e le corrispondenti aliquote, nonché alle detrazioni.

Si segnala che nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2024 è allo studio un'ulteriore modifica degli scaglioni Irpef.

Tali modifiche comportano la necessità per l'ente di rimodulare le aliquote in maniera conforme ai nuovi scaglioni, in ossequio al principio della progressività dell'imposta: per tale motivo la stima del nuovo gettito risulta ad oggi maggiormente incerta rispetto al passato.

Per supportare la stima si è fatto ricorso anche all'apposito simulatore presente sul sito del MEF, in corso di aggiornamento per tener conto delle novità normative in questione. E' che tale adempimento è stato posticipato al 30.4.2024.

Le aliquote per l'anno 2024 sono state, al momento, confermate con deliberazione della

Giunta Comunale n. 114 dell'11.9.2023 con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio 2024/2026 ai sensi del Principio contabile della Programmazione di cui all'allegato n. 4/1 D.Lgs. 118/2011 - punto 9.3.1.

Il gettito previsto, in considerazione di quanto sopra, è pari a:

€ 320.000,00 per il 2024

€ 315.000,00 per il 2025

€ 320.000,00 per il 2026

## **TASSA RIFIUTI - TARI**

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019).

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di congruaggio rispetto ai costi attuali.

Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

ARERA ha approvato inoltre la deliberazione n. 363 del 03/08/2021 con cui sono ridefiniti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), la deliberazione n. 459/2021/r/rif del 26/10/2021 con cui ha valorizzato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, nonché la deliberazione n. 2/DRIF del 04/11/2021, con cui ha proceduto all'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria, fornendo ulteriori chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti: sulla base di tali atti va definito il PEF per l'anno 2023 e, di conseguenza, le tariffe TARI 2023.

Per l'aggiornamento del PEF nel biennio 2024-2025 ARERA ha approvato la nuova delibera n. 389/2023/R/rif, con cui viene aggiornato il tasso di inflazione (fissato al 4,5% per il 2023, al 8,8% per il 2024 e 0% per il 2025).

Viene altresì aggiornato il limite della crescita tariffaria, il cui valore massimo non potrà superare il 9,6%: nell'ambito dei coefficienti per la definizione del limite stesso, viene introdotto il nuovo coefficiente (CRI), che nel 2024 e nel 2025 tiene conto dei maggiori oneri derivante dall'aumento dei prezzi dei fattori della produzione sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 (fino al 7%). Il parametro  $\rho$  relativo all'inflazione programmata aumenta da 1,7% a 2,7%. In caso di sfondamento del limite tariffario, si potrà riassorbirlo mediante ripartizione anche in annualità non ricomprese nell'attuale PEF (andando anche oltre l'esercizio 2025).

ARERA con la delibera n. 386/2023/R/rif ha inoltre introdotto due nuove componenti a decorrere dal 1° gennaio 2024, che verranno valorizzate separatamente negli avvisi di pagamento della TARI:

a) componente UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;

b) componente UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, anch'essa espressa in euro/utenza per anno.

Per il primo anno di applicazione, ARERA ha determinato rispettivamente in 0,10 e 1,50 euro/utenza gli importi delle due componenti.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato in data 09.05.2023 le linee guida interpretative del comma 653, art. 1, L.147/13, riguardanti le modalità da considerare per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti.

L'articolo 3, comma 5-quinquies, del DL n. 228/2021, come integrato dall'art. 43 comma 11 del DL 50/2022, ha previsto la possibilità per i comuni, a decorrere dall'anno 2022, di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, ovvero entro termine stabilito per il bilancio di previsione, qualora successivo al 30 aprile: in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Alla luce di tale normativa, il Comune di Sesto al Reghena provvederà ad approvare le tariffe TARI entro il 30 aprile 2024, sulla base del PEF del servizio di gestione dei rifiuti.

## Titolo 2° - Trasferimenti correnti

| ENTRATE  | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
|  | 2021<br>(accertamenti) | 2022<br>(accertamenti) | 2023<br>(previsioni) | 2024<br>(previsioni)       | 2025<br>(previsioni) | 2026<br>(previsioni) |
|  | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | 2.304.166,94           | 2.558.123,79           | 2.933.748,06         | 2.582.336,38               | 2.526.140,90         | 2.458.103,46         |
| Trasferimenti correnti da famiglie                               | -                      | -                      | -                    | -                          | -                    | -                    |
| Trasferimenti correnti da imprese                                | 3.778,69               | 4.598,36               | 500,00               | 500,00                     | 500,00               | -                    |
| Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private            | -                      | -                      | -                    | -                          | -                    | -                    |
| Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo | -                      | -                      | -                    | -                          | -                    | -                    |
| <b>TOTALE Trasferimenti correnti</b>                             | <b>2.307.945,63</b>    | <b>2.562.722,15</b>    | <b>2.934.248,06</b>  | <b>2.582.836,38</b>        | <b>2.526.640,90</b>  | <b>2.458.103,46</b>  |

### TRASFERIMENTI DALLO STATO

Attualmente sono iscritti a bilancio i seguenti trasferimenti erariali:

| Tipologia trasferimento  | 2024        | 2025        | 2026        |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Contributo Ministero beni culturali                                      | € 5.000,00  |             |             |
| Contributo statale per progetti utili alla collettività P.U.C.           | € 2.000,00  | € 2.000,00  | € 2.000,00  |
| Contributo statale per servizi indispensabili                            | € 35.550,73 | € 30.050,56 | € 35.550,73 |
| Contrib. In c/ interessi su mutui impiantistica sportiva                 | € 383,33    | € 61,95     | € 0,00      |
| Trasferimento quota del 5 per mille IRPEF                                | € 3.500,00  | € 3.500,00  | € 3.500,00  |
| Trasferimento somma dal MIUR per Rimborso pasti e TARI plessi scolastici | € 10.000,00 | € 12.000,00 | € 12.000,00 |
| Trasferimenti per consultazioni (non amministrative)                     | € 35.760,00 | € 35.760,00 | € 35.760,00 |
|  |             |             |             |

Nella previsione sono attualmente iscritti i trasferimenti di cui il Comune ha effettiva conoscenza: si precisa che, analogamente a quanto già disposto dalle precedenti leggi di bilancio, qualora nuovi provvedimenti individueranno ulteriori trasferimenti correnti a favore dell'ente, gli stessi verranno recepiti con apposita variazione di bilancio.

### TRASFERIMENTI DALLA REGIONE:

Si evidenziano i seguenti contributi Regionali:

#### Anno 2024:

Contributo regionale per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità: € 4.894,07;

Contributo regionale per assegnazione compensativa minori entrate IMU e TASI: € 41.119,86;  
Contributo regionale per finanziamento dei progetti dei "Borghi più belli d'Italia": € 50.000,00;  
Contributo regionale in c/interessi su mutui: € 85.295,86;  
Contributo regionale per servizi educativi, sostegno alla genitorialità e per servizi carta famiglia etc: € 150.000,00;  
Contributo carta famiglia, energia elettrica etc: € 40.000,00;  
Contributo Regione per concorso spese applicazione CCRL: € 11.579,47;  
Contributo della Regione per Fondo Unico Comunale: € 1.878.889,32;  
Contributo regionale pe abbattimento barriere architettoniche: € 50.000,00;  
Contributo regionale per calamità naturali: € 10.000,00;  
Contributo regionale per sterilizzazione animali: € 2.500,00;  
Contributo regionale per abbattimento canoni di locazione: € 70.000,00;  
Contributo Regionale per prestazioni assistenziali di cui alla L.R. 1/2007 art, 4 commi da 22 a 25: € 3.000,00;  
Contributo regionale per interventi di derattizzazione: € 1.600,00;  
Contributo regionale per verifiche sismiche edifici comunali: € 15.000,00  
Contributo Regionale per sistemazioni ordinari corsi d'acqua: € 30.000,00;  
Contributo regionale per iniziative contro la violenza di genere nei confronti delle donne: € 3.000,00;  
Contributo regionale per correzionali: € 10.000,00;  
Trasferimento regionale ai sensi dell'art. 10 c. da 44 a 48 della L.R. 45/2017 - compensi all'OdR: € 1.763,74;

#### **Anno 2025:**

Contributo regionale per assegnazione compensativa minori entrate IMU e TASI: € 41.119,86;  
Contributo regionale per finanziamento dei progetti dei "Borghi più belli d'Italia": € 50.000,00;  
Contributo regionale in c/interessi su mutui: € 52.316,00;  
Contributo regionale per servizi educativi, sostegno alla genitorialità e per servizi carta famiglia etc: € 150.000,00;  
Contributo carta famiglia, energia elettrica etc: € 40.000,00;  
Contributo Regione per concorso spese applicazione CCRL: € 11.579,47;  
Contributo della Regione per Fondo Unico Comunale: € 1.878.889,32;  
Contributo regionale pe abbattimento barriere architettoniche: € 50.000,00;  
Contributo regionale per calamità naturali: € 10.000,00;  
Contributo regionale per sterilizzazione animali: € 2.500,00;  
Contributo regionale per abbattimento canoni di locazione: € 70.000,00;  
Contributo Regionale per prestazioni assistenziali di cui alla L.R. 1/2007 art, 4 commi da 22 a 25: € 3.000,00;  
Contributo regionale per interventi di derattizzazione: € 1.600,00;  
Contributo regionale per verifiche sismiche edifici comunali: € 15.000,00  
Contributo Regionale per sistemazioni ordinari corsi d'acqua: € 20.000,00;  
Contributo regionale per iniziative contro la violenza di genere nei confronti delle donne: € 3.000,00;  
Contributo regionale per correzionali: € 10.000,00;  
Trasferimento regionale ai sensi dell'art. 10 c. da 44 a 48 della L.R. 45/2017 - compensi all'OdR: € 1.763,74;

**Anno 2026:**

Contributo regionale per assegnazione compensativa minori entrate IMU e TASI: € 41.119,86;  
Contributo regionale per finanziamento dei progetti dei "Borghi più belli d'Italia": € 50.000,00;  
Contributo regionale per servizi educativi, sostegno alla genitorialità e per servizi carta famiglia etc: € 150.000,00;  
Contributo carta famiglia, energia elettrica etc: € 40.000,00;  
Contributo Regione per concorso spese applicazione CCRL: € 11.579,47;  
Contributo della Regione per Fondo Unico Comunale: € 1.878.889,32;  
Contributo regionale per abbattimento barriere architettoniche: € 50.000,00;  
Contributo regionale per calamità naturali: € 10.000,00;  
Contributo regionale per sterilizzazione animali: € 2.500,00;  
Contributo regionale per abbattimento canoni di locazione: € 70.000,00;  
Contributo Regionale per prestazioni assistenziali di cui alla L.R. 1/2007 art, 4 commi da 22 a 25: € 3.000,00;  
Contributo regionale per interventi di derattizzazione: € 1.600,00;  
Contributo regionale per verifiche sismiche edifici comunali: € 15.000,00  
Contributo regionale per iniziative contro la violenza di genere nei confronti delle donne: € 3.000,00;  
Contributo regionale per corregionali: € 10.000,00;  
Trasferimento regionale ai sensi dell'art. 10 c. da 44 a 48 della L.R. 45/2017 - compensi all'OdR: € 1.763,74;

**TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI:**

Si evidenziano i seguenti contributi:

**Anno 2024:**

Contributo Agenzia Turismo F.V.G. per gestione Ufficio Turistico € 12.000,00;  
Rilevazioni indagini ISTAT: € 1.500,00  
Contributo dai Comuni per i Borghi più Belli d'Italia € 18.000,00;

**Anno 2025:**

Contributo Agenzia Turismo F.V.G. per gestione Ufficio Turistico € 12.000,00;  
Rilevazioni indagini ISTAT: € 1.500,00  
Contributo dai Comuni per i Borghi più Belli d'Italia € 18.000,00;

**Anno 2026:**

Contributo Agenzia Turismo F.V.G. per gestione Ufficio Turistico € 12.000,00;  
Rilevazioni indagini ISTAT: € 1.500,00  
Contributo dai Comuni per i Borghi più Belli d'Italia € 18.000,00;

### Titolo 3° - Entrate extra tributarie

| ENTRATE   | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|   | 2021<br>(accertamenti) | 2022<br>(accertamenti) | 2023<br>(previsioni) | 2024<br>(previsioni)       | 2025<br>(previsioni) | 2026<br>(previsioni) |   |
|   | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 335406,74              | 361151,61              | 370650               | 368250                     | 365150               | 394100               |   |
| Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 58259,43               | 85485,64               | 76000                | 72500                      | 72500                | 72500                |   |
| Interessi attivi  | 19189,25               | 27484,54               | 55000                | 75000                      | 60000                | 65000                |   |
| Altre entrate da redditi da capitale  |                        |                        | 19147,5              |                            | 21800                | 18000                |   |
| Rimborsi e altre entrate correnti   | 219509,28              | 140286,04              | 161340               | 120840                     | 120840               | 120840               |   |
| <b>TOTALE Entrate extra tributarie</b>  | <b>632.364,70</b>      | <b>614.407,83</b>      | <b>682.137,50</b>    | <b>636.590,00</b>          | <b>640.290,00</b>    | <b>670.440,00</b>    | 93,32282714                               |

#### VENDITA DI SERVIZI

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti dei quali sono:

- servizio mensa alunni scuole;
- servizio trasporto scolastico;
- servizio area camper;
- servizio utilizzo locali

di cui al provvedimento della Giunta Comunale n. 154 dell'11.12.2023 nel quale viene definita la percentuale di copertura dei costi.

#### PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti da:

utilizzo locali in genere inclusi i centri sociali, salone abbaziale, barchessa piccola, barchessa grande, auditorium, scuola materna di Sesto al Reghena, locali asilo nido, impianti sportivi, sale musica e centri polifunzionali.

#### CANONE UNICO PATRIMONIALE

La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede all'art. 1 commi 816 e seguenti prevede che dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e sarà comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

La legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 848) ha modificato il presupposto per l'applicazione del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, modificandone altresì le tariffe. Nel corso del 2021 sulla questione è intervenuto dapprima l'art. 40, comma 5-ter del DL n. 77/2021 fissando in € 800,00 annui la misura del canone per le occupazioni permanenti dovuto per ogni impianto insistente sul territorio comunale da parte degli operatori che

forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, e successivamente l'art. 5 comma 14-quinques del DL n. 146/2021, che ha fornito un'interpretazione autentica definendo con precisione i soggetti passivi.

La legge di bilancio 2022 (art. 1 commi 706-707) ha ulteriormente esonerato dal pagamento del CUP e del canone mercatale le imprese di somministrazione di alimenti e bevande titolari di concessioni o autorizzazioni all'uso del suolo pubblico fino 31 marzo 2022 (esonero già prorogato fino al 31/12/2021 ad opera dell'art. 30 comma 1 lettera a del DL 41/2021): è previsto un contributo compensativo da parte dello Stato; il procedimento autorizzatorio rimane semplificato fino al 30/06/2023 (termine ulteriormente prorogato dall'art. 1 comma 815 della L 197/2022 - legge di bilancio 2023).

La medesima legge n. 197/2022, modificando il comma 818 della L. 160/2019, precisa che nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti (il precedente riferimento era invece al Comune, e non al centro abitato).

Detto canone viene disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il regolamento di istituzione del canone è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 12.3.2021.

Il gettito previsto, iscritto in bilancio sulla base della banca dati delle esposizioni pubblicitarie e delle occupazioni di suolo pubblico, è il seguente:

| 2024        | 2025        | 2026        |
|-------------|-------------|-------------|
| € 46.000,00 | € 46.000,00 | € 46.000,00 |

#### **PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI**

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 55.000,00 per le annualità 2024-2026, che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo.

Una quota pari al 50% di detta entrata è stanziata in spesa al fine di essere attribuita all'Ente proprietario della strada: per il 2024 € 13.000,00 - per il 2025 € 13.000,00 e per il 2026 € 11.000,00.

E' stata prevista la quota di competenza comunale è destinata ad interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, ed agli altri interventi previsti dalla normativa.

#### **Le somme sono le seguenti:**

|  | 2024        | 2025        | 2026        |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Entrata  | € 55.000,00 | € 55.000,00 | € 55.000,00 |
| Spesa  | € 37.273,40 | € 37.273,40 | € 34.800,00 |
| (eventuale)<br>Spesa (50%) a favore dell'ente<br>proprietario della strada | € 13.000,00 | € 13.000,00 | € 11.000,00 |

Approvata con delibera della G.C. n. 155 dell'11.12.2023.

**RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI** - Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo, come ad esempio:

Proventi per attingimento acqua superficiale ad uso irriguo;

Rimborso spese di gestione utilizzo locali;

Contributo per produzione di energia GSE;

Rimborso per compartecipazione spese di ricovero in Istituti;

Rimborso da Comuni per convenzioni utilizzo personale;

Iva a credito per attività dell'Ente;

Iva a credito per "Reverse Charge" commerciale;

## **Titolo 4° - Entrate in conto capitale**

### **CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**

Sono previste le seguenti voci:

#### **Anno 2024:**

Contributo regionale per Fondo investimenti L.R. 34/2015 art. 7 c. 60 e 61 lett. a): € 58.208,47;  
Contributo regionale per lavori di manutenzione straordinaria centro diurno Casette: € 218.750,00;  
Contributo Regionale per installazione impianti fotovoltaici sulle coperture della scuola materna di Sesto al Reghena e Auditorium Don Bosco: € 30.000,00;  
Contributo Regionale per mutui (parte che va a coprire la quota capitale dei C.R. in c/interessi): per € 447.200,66;  
Contributo dello Stato per impiantistica sportiva (parte che va a coprire la quota capitale del C.S. in c/interessi) per € 12.189,63;

#### **Anno 2025:**

Contributo Regionale per "I Borghi più Belli d'Italia": € 350.000,00;  
Contributo Regionale per lavori di adeguamento socio culturale "Dante Alighieri": per € 320.000,00;  
Contributo regionale per Fondo investimenti L.R. 34/2015 art. 7 c. 60 e 61 lett. a): € 58.208,47;  
Contributo Regionale per installazione impianti fotovoltaici sulle coperture della scuola materna di Sesto al Reghena e Auditorium Don Bosco: € 30.000,00;  
Contributo regionale per adeguamento ex spogliatoi del campo di calcio da destinare a iniziative sociali, culturali e turistiche: € 361.748,19;  
Contributo regionale per sistemazione punti pericolosi della viabilità territorio comunale: € 949.219,39;  
Contributo Regionale lavori manutenzione straordinaria della viabilità comunale: € 750.000,00;  
Contributo Regionale riqualificazione energetica e completamento adeguamento funzionale della scuola media Bagnarola: € 3.050.000,00;  
Contributo regionale per lavori di riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola (VI lotto): € 30.000,00;  
Contributo regionale per lavori di sistemazione punti pericolosi della viabilità comunale: € 614.214,07;  
Contributo regionale per realizzazione pista ciclabile: € 533.452,26;  
Contributo regionale per miglioramento sismico e manutenzione straordinaria centro sociale di Bagnarola: € 100.000,00;  
Contributo Regionale per mutui (parte che va a coprire la quota capitale dei C.R. in c/interessi): per € 220.304,20;  
Contributo dello Stato per impiantistica sportiva (parte che va a coprire la quota capitale del C.S. in c/interessi) per € 12.127,90;

#### **Anno 2026:**

Contributo regionale per ristrutturazione ed adeguamento edificio ex ECA: € 1.500.000,00;  
Contributo regionale per Fondo investimenti L.R. 34/2015 art. 7 c. 60 e 61 lett. a): € 58.208,47;  
Contributo Regionale riqualificazione energetica e completamento adeguamento funzionale

della scuola media Bagnarola: € 1.250.000,00;

Contributo regionale per lavori di riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola (VI lotto): € 570.000,00;

Contributo regionale per lavori di sistemazione punti pericolosi della viabilità comunale: € 280.000,00;

Contributo Regionale per mutui (parte che va a coprire la quota capitale dei C.R. in c/interessi): per € 112.530,00;

#### **ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI**

All'interno del DUP è stato approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Da precisare che nessun importo è stato previsto nel bilancio 2024/2026 in quanto si procederà all'inserimento solo nel momento dell'effettiva realizzazione della relativa entrata.

**ALTRE ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE** - le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

Proventi vendita aree cimiteriali per € 5.400,00 per ciascuna annualità 2024/2025 e 2026;

#### **ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE**

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato così previsto:

| <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|-------------|-------------|-------------|
| € 42.000,00 | € 42.000,00 | € 42.000,00 |

Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche (inciso introdotto da ultimo dall'art. 1-bis, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n.242).

#### **MONETIZZAZIONI**

Si riferiscono a somme che vengono corrisposte, ai sensi delle norme del vigente strumento urbanistico generale e del vigente regolamento edilizio, per il rilascio dei titoli abilitativi in materia di edilizia in alternativa alla realizzazione delle opere, previsti in € 40.000,00 per ciascuno degli anni 2024/2026. Anche queste somme risultano vincolate, al pari delle entrate da permessi di costruire, alla realizzazione di opere di investimento o di manutenzione straordinaria e ordinaria.

### Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie

| ENTRATE   | TREND STORICO       |                |              | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |              |              |
|---|---------------------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|
|   | 2021                | 2022           | 2023         | 2024                       | 2025         | 2026         |
|   | (accertamenti)      | (accertamenti) | (previsioni) | (previsioni)               | (previsioni) | (previsioni) |
|   | 1                   | 2              | 3            | 4                          | 5            | 6            |
| Alienazione di attività finanziarie                 |                     |                |              |                            |              |              |
| Riscossione crediti di breve termine                |                     |                |              |                            |              |              |
| Riscossione crediti di medio-lungo termine          | 1.054.000,00        |                |              |                            |              |              |
| Altre entrate per riduzione di attività finanziarie |                     |                |              |                            |              |              |
| <b>TOTALE Entrate extra tributarie</b>              | <b>1.054.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

In merito al titolo 5° non sono stati previsti stanziamento per le annualità 2024/2026.

### Titolo 6° - Accensione di prestiti

| ENTRATE   | TREND STORICO       |                |              | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |              |              |
|---|---------------------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|
|   | 2021                | 2022           | 2023         | 2024                       | 2025         | 2026         |
|   | (accertamenti)      | (accertamenti) | (previsioni) | (previsioni)               | (previsioni) | (previsioni) |
|   | 1                   | 2              | 3            | 4                          | 5            | 6            |
| Alienazione di attività finanziarie                 |                     |                |              |                            |              |              |
| Riscossione crediti di breve termine                |                     |                |              |                            |              |              |
| Riscossione crediti di medio-lungo termine          | 1.054.000,00        |                |              |                            |              |              |
| Altre entrate per riduzione di attività finanziarie |                     |                |              |                            |              |              |
| <b>TOTALE Entrate extra tributarie</b>              | <b>1.054.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

Il bilancio finanziario 2024-2026 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2024 risulta essere pari ad € 3.849.757,16.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge (art. 204 TUEL) sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso (10%)

Un ulteriore vincolo alla contrazione di indebitamento da parte degli enti locali è rappresentato dalla disposizione di cui all'art. 9 della Legge 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018: tale vincolo, tuttavia, deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, così come chiarito dal MEF con la circolare n. 5/2020: il rispetto di tale vincolo è verificato ex ante, a livello di comparto, dalla Ragioneria Generale dello Stato, per ogni

“esercizio di riferimento” e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

Come precisato dallo stesso MEF con la circolare n. 5 del 27/01/2023, tenendo conto del rispetto per gli anni 2023 e 2024, in base ai dati dei bilanci di previsione 2021-2023, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1- bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), si ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2023-2024.

L'art. 26-bis del D.L. n. 50/2017 prevede che, al fine dell'estinzione anticipata dei mutui, qualora l'ente locale non disponga di una quota sufficiente di avanzo di amministrazione libero, nel caso abbia somme accantonate pari al 100% del fondo crediti di dubbia esigibilità può ricorrere all'utilizzo destinato agli investimenti, solamente a condizione che l'ente stesso garantisca un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Il Comune di Sesto al Reghena non ha previsto di esercitare tale facoltà per il 2024.

Il comma 961 della legge di bilancio per il 2019 introduce la possibilità per gli Enti di effettuare operazioni di rinegoziazione di mutui CDDPP trasferiti al MEF, che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a loro carico, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento, limitatamente ai mutui aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 962.

Il Comune di Sesto al Reghena non ha previsto per l'anno 2024 di effettuare operazioni di rinegoziazione.

#### **Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere**

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 555 della Legge di bilancio 2020, è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2025 (termine prorogato dall'art. 1 comma 782 della L. 197/2022) da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2019 il limite era di quattro dodicesimi). Il D.L. 34/2019, all'art. 38 comma 1- *duodecies* ha disciplinato per i comuni in stato di **dissesto finanziario** la durata delle anticipazioni di tesoreria, estendendola fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto.

Il Comune di Sesto al Reghena, stante la situazione di cassa non ha previsto di attivare l'anticipazione di cassa.

## **Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.**

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

### **IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata**

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

| <b>FPV</b>                 | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| FPV – parte corrente       | € 22.205,10 | € 22.205,10 | € 22.205,10 |
| FPV – parte capitale       | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00      |
| FPV – attività finanziarie | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00      |

**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO**

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

Le previsioni tengono conto del tasso di inflazione programmata per il 2024, pari all'2,3% (fonte: NADEF aggiornato a settembre 2023).

**TITOLO 1 - SPESE CORRENTI**

| Macroaggregati di spesa                   | TREND STORICO    |                   |                           | PREVISIONI DI BILANCIO    |                           |                           |
|---|------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   | Rendiconto 2021  | Rendiconto 2022   | Previsione assestata 2023 | Previsione esercizio 2024 | Previsione esercizio 2025 | Previsione esercizio 2026 |
| Redditi da lavoro dipendente              | 1.131.172,83     | 1.134.698,32      | 1.572.613,51              | 1.267.826,00              | 1.247.370,49              | 1.247.470,49              |
| Imposte e tasse a carico dell'ente        | 77.048,63        | 91.562,88         | 133.034,75                | 106.629,64                | 103.108,29                | 101.608,29                |
| Acquisto di beni e servizi                | 2.316.255,82     | 2.379.067,38      | 3.460.828,61              | 2.792.336,01              | 2.693.970,61              | 2.645.413,37              |
| Trasferimenti correnti                    | 762.151,38       | 750.595,57        | 1.577.060,66              | 1.550.427,02              | 1.535.212,02              | 1.501.827,02              |
| Trasferimenti di tributi                  | -                | -                 | -                         | -                         | -                         | -                         |
| Fondi perequativi                         | -                | -                 | -                         | -                         | -                         | -                         |
| Interessi passivi                         | 213.324,16       | 194.798,49        | 160.874,07                | 128.045,83                | 100.805,54                | 76.423,37                 |
| Altre spese per redditi da capitale       | -                | -                 | -                         | -                         | -                         | -                         |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 19.053,05        | 15.135,07         | 10.000,00                 | 8.500,00                  | 8.500,00                  | 8.500,00                  |
| Altre spese correnti                      | 55.866,63        | 56.711,40         | 350.938,51                | 302.839,14                | 307.756,38                | 301.646,97                |
| <b>TOTALE</b>                             | <b>4574872,5</b> | <b>4622569,11</b> | <b>7265350,11</b>         | <b>6156603,64</b>         | <b>5996723,33</b>         | <b>5882889,51</b>         |

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

**REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE**

Le previsioni iscritte nel bilancio 2024-2026 sono improntate al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale e tengono conto della sottoscrizione avvenuta in data 16/11/2022 del nuovo CCNL del personale dipendente per il triennio 2019-2021. Sono inoltre definite nel rispetto della normativa vincolistica in materia di personale (art. 1 comma 557 L. 296/2006 e DL 34/2019, nonché vincoli in materia di assunzioni flessibili).

La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle

esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

Successivamente la Giunta Comunale, nei limiti delle risorse finanziarie scritte in bilancio provvederà entro il 31/01/2024 ad approvare il Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Con determina n. 614 del 21.11.2023 è stato costituito il fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 45 del C.C.R.L. 19 luglio 2023 - Costituzione avvenuta con Determinazione n. 586/2023.

Si evidenzia che il D.Lgs. 230/2021 ha istituito l'assegno unico e universale, sostitutivo dell'assegno nucleo familiare, a decorrere dal 01/03/2022, che verrà erogato, a seguito di apposita istanza da parte dei lavoratori, direttamente dall'INPS, non gravando più sugli stanziamenti di bilancio.

In materia di assunzioni di personale, gli enti locali in ritardo con l'approvazione dei bilanci o con l'invio dei dati alla Bdap potranno comunque procedere alle assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del PNRR, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale, ovviamente nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia (articolo 3-ter del DL 80/2021).

**IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE** - In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti;
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente: tali spese rientrano nei limiti di spesa per le autovetture di cui al D.L. 78/2010 ed al D.L. 95/2012;

**ACQUISTO DI BENI E SERVIZI** - Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Si evidenzia che nel bilancio 2024-2026 è stato considerato nelle previsioni anche l'aumento di spesa connesso all'incremento consistente del costo per le utenze elettriche e il gas.

Rientrano inoltre le spese per il funzionamento degli organi istituzionali, quali l'indennità di Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio, aumentata a seguito del riconoscimento delle nuove misure stabilite per legge, aumento scaglionato nel triennio, al fine di parametrare tali indennità al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, e parzialmente finanziato da contribuzione statale: a tal fine è stata stanziata in bilancio la somma di € 2.718,00 per l'anno 2024 ed € 3.020,00 per ciascuna annualità 2025, 2026.

Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali comprese le spese di progettazione delle opere pubbliche imputate tra le spese correnti: a riguardo si segnala che nel corso del 2019 è stata chiarita la modalità di contabilizzazione delle stesse (tra le spese correnti o in conto capitale) a seconda che l'opera da realizzare sia o meno compresa nei documenti programmatori (DUP): in sostanza i presupposti in base ai quali è possibile contabilizzare le spese di progettazione tra le spese in conto capitale sono che la spesa di progettazione sia contestualizzata in una programmazione complessiva dell'opera e che la realizzazione della stessa sia supportata da fonti di finanziamento attendibili e determinate

all'inizio del processo programmatico. In assenza di tali presupposti, la spesa di progettazione deve essere contabilizzata al titolo 1°.

L'art. 6-bis del DL 152/2021 consente di espletare le procedure di affidamento dell'attività di progettazione relativi ai bandi connessi al PNRR anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione del D.Lgs. 50/2016 (piano triennale opere pubbliche e piano biennale degli acquisti).

Con riferimento alle spese relative agli incarichi, si rileva il venir meno, ad opera del D.L. 124/2019, dei vincoli in materia di consulenze: rimane tuttavia vigente la necessità che i contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, siano riferiti alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio, così come richiesto dall'art. 3 comma della Legge n. 244/2007.

Fanno parte del macroaggregato 03 le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.).

Sono anche comprese le spese per l'utilizzo di beni di terzi, tra cui i canoni per le locazioni immobili.

Si rilevano le spese per le elezioni europee nell'esercizio 2024: per tali poste sono state previsti appositi stanziamenti.

Si rilevano le spese per le elezioni comunali, essendo previsto il rinnovo nell'annualità 2024 degli organi elettivi dell'Ente, per le quali non è previsto alcun rimborso in quanto spesa a totale carico dell'Ente.

Le previsioni del macroaggregato 03 sono state calcolate sulla base dei contratti in essere, su quelli nuovi che si prevede di dover stipulare e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte del forte rincaro generalizzato dei prezzi.

**TRASFERIMENTI CORRENTI** - in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ed i più rilevanti sono:

Trasferimenti allo Stato e alla Regione F.V.G. per quota di concorso accordo Stato/Regione F.V.G. , trasferimento al Comune di San Vito al Tagliamento per servizio sociale comuni - ambito

**INTERESSI PASSIVI** - La spesa per interessi passivi è prevista in € 128.045,83 per il 2024, in € 100.805,54 per il 2025 ed in € 76.423,37 per il 2026 e si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi. L'evoluzione nel triennio dipende dai nuovi mutui accesi e/o dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento.

#### **RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE**

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico, come segue:

- € 8.500,00 (2024) - € 8.500,00 (2025) - € 8.500,00 (2026);

## **ALTRE SPESE CORRENTI**

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva: il fondo di riserva è iscritto per € 20.134,04 nel 2024, per € 25.051,28 nel 2025 e per € 18.941,87 nel 2026 – in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Tale quota minima è stabilita per un importo di € 18.469,81 (2024) € 17.990,17 (2025) ed € 17.648,67 (2026).

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 20.134,04.

Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione: la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

1a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,

1b) i crediti assistiti da fidejussione,

1c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per

le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione: il servizio finanziario, in attiva collaborazione con gli altri responsabili dei servizi, ha provveduto a verificare le singole entrate per le quali risulta necessario provvedere ad accantonare il fondo crediti dubbia esigibilità, operando nel seguente modo:

- Scelta del livello di analisi: la definizione dello stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità è stata compiuta a livello di : CAPITOLO
  - Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, che abbiano una previsione sul bilancio 2024-2026 non è stato costituito il fondo crediti dubbia esigibilità in quanto le stesse risultano regolarmente incassate.
2. è stata calcolata, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media calcolata secondo una delle seguenti modalità:
    - a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
    - b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
    - c) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
  3. per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale (completamento a cento della percentuale di cui al punto 2) che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

E' sempre fatta salva la possibilità di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, secondo la seguente formula (eventualmente ponderata):

**incassi di competenza es. (X) + incassi esercizio (X+1) in c/residui (X)**

---

**accertamenti esercizio (X)**

Al riguardo, si richiama il principio contabile generale n. 11 della costanza, anche con riferimento al calcolo della media in sede di rendiconto.

Si segnala inoltre che l'articolo 30-bis del Dl 41/2021, che modifica l'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020, prevede che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021: da ciò discende che i dati relativi al 2019 intervengono tre volte nel calcolo del fondo: la norma in questione ha lo scopo di eliminare dalla serie storica presa in considerazione per il calcolo dell'accantonamento due annualità peculiari dal punto di vista

delle riscossioni.

Si riporta di seguito il dettaglio degli accantonamenti effettuati:

| breve descrizione | cap. entrata | cap. spesa | % | stanziamento entrata 2024 | da stanziare al fondo 2024 | stanziamento entrata 2025 | da stanziare al fondo 2025 | stanziamento entrata 2026 | da stanziare al fondo 2026 |
|-------------------|--------------|------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| I.M.U.            | 26           |            |   | 50.000,00                 | 50.000,00                  | 50.000,00                 | 50.000,00                  | 50.000,00                 | 50.000,00                  |
| I.M.U.            | 29           |            |   | 30.000,00                 | 30.000,00                  | 30.000,00                 | 30.000,00                  | 30.000,00                 | 30.000,00                  |
| TARI              | 55           |            |   | 50.000,00                 | 50.000,00                  | 50.000,00                 | 50.000,00                  | 50.000,00                 | 50.000,00                  |
| C.D.S.            | 330          |            |   | 10.000,00                 | 10.000,00                  | 10.000,00                 | 10.000,00                  | 10.000,00                 | 10.000,00                  |
| C.D.S.            | 333-335      |            |   | 23.000,00                 | 23.000,00                  | 23.000,00                 | 23.000,00                  | 23.000,00                 | 23.000,00                  |
| mensa scol.       | 359          |            |   | 2.500,00                  | 2.500,00                   | 2.500,00                  | 2.500,00                   | 2.500,00                  | 2.500,00                   |
| trasporto         | 362          |            |   | 1.000,00                  | 1.000,00                   | 1.000,00                  | 1.000,00                   | 1.000,00                  | 1.000,00                   |
| <b>TOTALE</b>     |              |            |   |                           | <b>166.500,00</b>          |                           | <b>166.500,00</b>          |                           | <b>166.500,00</b>          |

#### Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere aumentati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza.

Secondo la Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna (deliberazione n. 27/2023/VSG dell'8 febbraio 2023) il Comune dovrà effettuare la classificazione delle passività potenziali distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

- il debito certo - indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
- la passività "probabile", con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- la passività "possibile" che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in

relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;

- la passività da evento "remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

Si precisa che gli stanziamenti previsti sono stati calcolati in maniera prudenziale senza riferimenti di cause pendenti non evidenziate dai Responsabili dei Servizi:

|      |            |
|------|------------|
| 2024 | € 5.000,00 |
| 2025 | € 5.000,00 |
| 2026 | € 5.000,00 |

#### IVA a debito

Vengono stanziati in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente.

Come richiesto dal principio applicato della programmazione, si forniscono di seguito alcune informazioni riguardanti la gestione dell'IVA del Comune di Sesto al Reghena.

I servizi rilevanti ai fini IVA dell'ente sono i seguenti:

|   |
|---|
| Servizio trasporto scolastico   |
| Servizio mense scolastiche  |
| Canoni di locazione beni immobili   |
| Contributi RAEE   |
| Parcheggi a pagamento   |
| Interventi di manutenzione realizzazione opere delle strutture qualora l'attività interessi quelli edifici adibiti ai fini commerciali (ad esempio mense scolastiche) |

L'ultima dichiarazione IVA riferita all'anno d'imposta 2022 è stata trasmessa entro il termine di legge.

Dalla dichiarazione è emersa la seguente situazione:  
debito pari ad € 2.080,00.

#### Fondo perdite società partecipate

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrata a pieno regime dal 2018, dopo un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 - 2017. Tale fondo permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci affidanti.

L'obbligo di creare il fondo vincolato per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte le pubbliche amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge 196/09, quindi anche i Comuni. Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate, e non solo a quelle iscritte nell'elenco ISTAT delle PA. L'accantonamento deve essere calcolato qualora gli Organismi partecipati

presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante (articolo 1, comma 551).

La Corte dei Conti Liguria, con la delibera n. 127 dell' 11 ottobre 2018 chiarisce che l'accantonamento previsto dall'art. 21 comma 1, del D.lgs. 175/2016 deve essere pari al valore dell'intera perdita registrata dalla società partecipata e deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione; in nessun caso tale accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società partecipata detenuta da ogni ente locale; per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra "valore" e "costi" della produzione, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella sua attuale formulazione, con esclusione quindi delle voci relative alla gestione finanziaria e straordinaria. L'accantonamento deve essere previsto nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite;

Gli Enti locali possono non procedere all'accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata.

L'articolo 10, comma 6-bis del DL 77/2021 dispone, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che l'esercizio 2020 non venga computato nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione sia dell'articolo 14, comma 5 (soccorso finanziario), né ai fini dell'articolo 21 (fondo perdite) del testo unico delle società partecipate: in sostanza, quindi, per le perdite di esercizio 2020 l'ente ha potuto non accantonare le somme a titolo di fondo perdite: tale accantonamento diviene nuovamente vigente dal 2022.

La Corte dei Conti Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 112/2022, ha precisato tuttavia che le perdite relative al 2020, se non ancora ripianate al termine dell'esercizio 2021, dovranno comunque concorrere alla costituzione del relativo accantonamento, nel bilancio dell'ente locale, in sede di rendicontazione dell'esercizio 2022, in quanto l'art. 10 DL 77/2021 rappresenta una norma derogatoria: in caso contrario verrebbe annullato l'effetto di trascinarsi del 2020 sugli esercizi successivi, venendosi a determinare un non consentito effetto "manipolativo" del risultato di amministrazione dell'ente partecipante per gli anni successivi al 2021.

Nessun stanziamento è stato previsto in Bilancio per questa tipologia di spesa (le società partecipate del Comune di Sesto al Reghena non hanno chiuso negli ultimi cinque anni con perdite ma in Utile di esercizio).

### Fondo garanzia debiti commerciali

Il rispetto dei tempi di pagamento è inserito tra le riforme abilitanti del PNRR (riforma 1.11) ed è, quindi, considerato tra gli interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano nel suo complesso. Inoltre, la tempestività dei pagamenti è condizione necessaria perché la procedura d'infrazione intrapresa dalla Commissione europea contro l'Italia per la violazione della direttiva 2011/7/UE possa concludersi positivamente.

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

L'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'ente dovrà essere adottare una delibera con la quale viene stanziato nella parte corrente del bilancio l'accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente: tale accantonamento dovrà essere stanziato anche in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria (art. 9 comma 2 DL 152/2021), ai fini della tempestiva attuazione del PNRR. L'indicatore relativo al debito commerciale residuo, fino al 2023 può essere elaborato sulla base dei dati contabili dell'Ente previo invio della comunicazione dello stock di debito residuo scaduto relativa ai due esercizi e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

In relazione a quanto specificato nella circolare MEF n. 17/2022 in merito al calcolo dei tempi di pagamento e di ritardo con il metodo della media semplice, qualora gli stessi non risultino inferiori alla media semplice di oltre 20 giorni (30 giorni per gli enti del settore sanitario), nel 2023, e 15 giorni (20 giorni per gli enti del settore sanitario) nel 2024, l'IFEL è intervenuta con una nota del 20 ottobre 2023 specificando che nessuna norma è recentemente intervenuta a ridefinire gli indicatori di cui all'art. 1, co. 859, lettere a) e b), della legge n. 145 del 2018 e, di conseguenza, l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, sulla cui verifica è basata l'applicazione delle citate misure di garanzia a partire dal 2021, deve essere calcolato esclusivamente come media ponderata e non come media semplice.

L'applicazione della media semplice avverrà infatti in caso di mancato raggiungimento dei target previsti dalla Riforma n. 1.11 del PNRR relativa alla "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie"; tali indicatori sui tempi di pagamento si riferiscono ai vari comparti della pubblica amministrazione e non ai singoli enti.

Con riferimento all'attuale livello dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti per l'anno 2023, calcolato tenendo conto anche delle fatture scadute non ancora pagate e sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente, e della stima del dato relativo al debito commerciale residuo scaduto sul totale delle fatture ricevute, si ritiene pertanto di non

prevedere del bilancio di previsione 2024-2026 tale accantonamento, riservandosi di prevederlo in sede di variazione di bilancio nel corso del 2024 qualora ne ricorrano i presupposti.

Alla data di elaborazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 l'indicatore dei tempi medi di pagamento rilevati al 30.9.2023 risulta essere - 14,53 (vedasi tabella pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente), pertanto non è stato effettuato nessun accantonamento nel F.G.D.C.

## TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

| Macroaggregati di spesa                        | TREND STORICO     |                   |                           | PREVISIONI DI BILANCIO    |                           |                           |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  | Rendiconto 2021   | Rendiconto 2022   | Previsione assestata 2023 | Previsione esercizio 2024 | Previsione esercizio 2025 | Previsione esercizio 2026 |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |                   | -                 | -                         | -                         | -                         | -                         |
| Contributi agli investimenti                   | 1.414.357,03      | 2.105.183,75      | 11.190.934,48             | 392.358,47                | 7.367.242,38              | 3.743.608,47              |
| Altri trasferimenti in c/capitale              | 12.057,06         | 89.960,31         | 92.026,62                 | -                         | -                         | -                         |
| Altre spese in c/capitale                      | 4.255,32          | -                 | 2.000,00                  | 2.000,00                  | 2.000,00                  | 2.000,00                  |
| <b>TOTALE</b>                                  | <b>1430669,41</b> | <b>2195144,06</b> | <b>11284961,1</b>         | <b>394358,47</b>          | <b>7369242,38</b>         | <b>3745608,47</b>         |

### INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

## ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti in conto capitale, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei lavori pubblici stanziati nel triennio.

### ENTRATE CORRENTI

Particolare attenzione deve essere posta all'analisi delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso dei prestiti.

Le risorse correnti costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Nessuna entrata corrente è stata destinata alle spese di investimento.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione (2025 e 2026), al fine di garantire che la copertura sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, la copertura è costituita solo da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio, e devono essere rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10), come modificato dal D.M. 01/08/2019.

Per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione **successivo a quello in corso di gestione**, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti:

- A) una quota, prevista dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6), che consente di identificare la quota consolidata del margine corrente previsto in bilancio, di importo di importo non superiore al minore valore tra:
- la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio (dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonché il fondo anticipazione di liquidità), delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate e dei fondi confluite nel risultato di amministrazione, e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni. Il dettaglio delle spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione deve essere riportato nella relazione al rendiconto;
  - la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti.

- B) una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,
- C) una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

\*\*\*\*\*

#### ENTRATE IN CONTO CAPITALE (TITOLO 4)

Stanziamanti di parte investimenti che vanno a finanziare, per legge, le spese correnti relativamente alle quote di ammortamento dei mutui (Titolo IV della spesa) in quanto trattasi di contributi Regionali e statali per mutui contratti e sostenuti in tutto o in parte da contributi annuali ventennali in conto interessi (inserita la sola quota di contributo che va ad "abbattere" la quota capitale, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge:

| Descrizione intervento  | 2024         | 2025         | 2026         |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Contributi in C/interessi concessi dalla Regione F.V.G.                 | € 447.200,66 | € 220.304,20 | € 112.530,00 |
| Contributo in c/interessi concessi dallo Stato (impiantistica sportiva) | € 12.189,63  | € 12.127,90  | € 0,00       |

#### QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Si riporta infine il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di previsione 2024-2026, piano triennale delle opere pubbliche 2024-2026 ed investimenti provenienti da esercizi precedenti e traslati di competenza, nonché spese per incremento di attività finanziarie:

| Descrizione fonte di finanziamento   | 2024             | 2025              | 2026              |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Accertamenti reimputati              |                  |                   |                   |
| FPV                                  |                  |                   |                   |
| Avanzo di amministrazione            |                  |                   |                   |
| Mutui                                |                  |                   |                   |
| Trasferimenti di capitali da privati |                  |                   |                   |
| Contributi in conto capitale         | 766.348,76       | 7.514.274,48      | 3.770.738,47      |
| Alienazioni patrimoniali             | 5.400,00         | 5.400,00          | 5.400,00          |
| Contributi per permessi di costruire | 42.000,00        | 42.000,00         | 42.000,00         |
| Monetizzazioni                       | 40.000           | 40.000,00         | 40.000,00         |
| Altre entrate di parte capitale      |                  |                   |                   |
| Margine corrente                     |                  |                   |                   |
| <b>TOTALE</b>                        | <b>853748,76</b> | <b>7601674,48</b> | <b>3858138,47</b> |

#### CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi,

destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti.

#### **ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE**

Sono previste in questo macroaggregato:

Fondo pluriennale vincolato: Alla data di stesura del Bilancio nessun Servizio ha comunicato le quote relative alle spese d'investimento che confluiranno a F.P.V. negli anni successivi.

Altri rimborsi in conto capitale: comprendono anche le somme destinate al rimborso di proventi per permessi di costruire non dovuti o versati in eccesso.

Gli stanziamenti complessivi sono i seguenti:

|      |            |
|------|------------|
| 2024 | € 2.000,00 |
| 2025 | € 2.000,00 |
| 2026 | € 2.000,00 |

#### **Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI**

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2024 risulta essere pari ad € 3.849.757,29.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 699.418,13 per il 2024, € 594.744,77 per il 2025 ed € 621.812,42 per il 2026.

#### **TITOLO VII - SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO**

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

## **IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa**

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Importanti innovazioni hanno riguardato il fondo pluriennale vincolato nel corso del 2019, ad opera del DM 01/03/2019, con la riscrittura dell'intero paragrafo 5.4 dedicato al fondo pluriennale vincolato nell'allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria; il successivo DM 01/08/2019 ha poi precisato la corretta terminologia in relazione alla disciplina del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016).

Le modifiche hanno riguardato la possibilità di mantenere le somme stanziare per il finanziamento del primo livello di progettazione delle opere pubbliche (studio di fattibilità tecnico economico) di importo superiore ad € 40.000,00, facendole confluire nell'FPV, ancorché non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento, con l'avvertimento che l'aggiudicazione definitiva debba avvenire entro l'esercizio successivo (diversamente le somme confluiranno nel risultato di amministrazione).

La modifica ha riguardato anche la disciplina della costituzione dell'FPV per i lavori pubblici e le corrispondenti condizioni legittimanti.

Le novità più rilevanti riguardano i seguenti aspetti:

- la necessità che l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici (tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso superiore a 150.000 euro);
- la definizione di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell'avvio della procedura di individuazione dell'appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell'opera nell'FPV (spese per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale);
- la possibilità di mantenere nell'FPV le somme dell'intero quadro economico in presenza di un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione (come indicato da Arconet con la faq n. 53 del 18 ottobre 2023, il riferimento iniziale oggi, a seguito dell'approvazione del nuovo codice dei contratti di cui al DLGS 36/2023 è al progetto di fattibilità tecnico economica), senza soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di aggiudicazione dei lavori, anche qui con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicazione definitiva non intervenga entro l'esercizio successivo, le corrispondenti somme confluiranno nel risultato di amministrazione.

E' stata poi riscritta la norma circa la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta per varianti dell'opera, legandola alla rideterminazione del quadro economico entro il secondo esercizio dalla stipula del contratto con l'appaltatore, confermando la norma già compresa nell'art. 6ter del D.L. n. 91/2017.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

| FPV                  | 2024        | 2025        | 2026        |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| FPV – parte corrente | € 22.205,10 | € 22.205,10 | € 22.205,10 |
| FPV – parte capitale | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00      |

### **ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI**

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni.
- entrate per eventi calamitosi: € 10.000,00 ;
- alienazione di immobilizzazioni nessuna previsione bilancio 2024 - 2026;
- accensioni di prestiti: nessun stanziamento previsto nel bilancio 2024/2026;

**ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.**

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Nessuna garanzia è stata prestata dall'Ente né principali né sussidiarie.

**ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.**

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

**ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI.**

Si riporta l'elenco degli enti ed organismi strumentali dell'ente, precisando che i rispettivi bilanci sono consultabili sui siti internet a fianco indicati:

| <b>DENOMINAZIONE ORGANISMO STRUMENTALE</b> | <b>INDIRIZZO SITO INTERNET</b> |
|--|--------------------------------|
| Ambiente Servizi s.p.a.                    | www.ambienteservizi.net        |
| Livenza Tagliamento s.p.a.                 | www.lta.it                     |
| ATAP spa                                   | www.atap.pn.it                 |
| GSM spa                                    | www.gsm.it                     |
| Ponte Rosso Tagliamento ex ZIPR            | www.ponterosso.it              |

**ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE.**

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente:

| <b>DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA</b> | <b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b> |
|---|--------------------------------|
| Ambiente Servizi s.p.a.                   | 4.5679862%                     |
| Livenza Tagliamento s.p.a.                | 2.767%                         |
| ATAP spa                                  | 0.567%                         |
| GSM spa                                   | 0.40%                          |
| Ponte Rosso Tagliamento ex ZIPR           | 9.28112%                       |

## RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.

Il Decreto MEF del 01/08/2019 ha introdotto tabelle dimostrative delle diverse quote del risultato presunto di amministrazione (prospetti a1, a2 ed a3): tali tabelle sono da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione qualora l'ente applichi al bilancio di previsione quote di avanzo presunto vincolato e/o accantonato.

L'art. 1 comma 775 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) 775 ha disposto in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, che gli enti locali possano approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.

Il DM 2/08/2022 ha modificato il prospetto del risultato presunto di amministrazione,

Come indicato nella tabella del risultato presunto di amministrazione, per il Comune di Sesto al Reghena esso ammonta complessivamente ad €: 2.693.785,18, così suddiviso:

| <b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023:</b> |   |                     |
|---|---|---------------------|
| (+)   | <b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2023</b>  | <b>2.955.623,51</b> |
| (+)   | <b>Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2023</b>   | <b>2.142.530,86</b> |
| (+)   | Entrate già accertate nell'esercizio 2023   | 7.387.977,64        |
| (-)   | Uscite già impegnate nell'esercizio 2023  | 9.787.736,45        |
| (-)   | Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2023   | 83.841,34           |
| (+)   | Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2023  | 63.604,39           |
| (+)   | Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2023  | 37.831,67           |
| =   | <b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 20231 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2024</b> | <b>2.715.990,28</b> |
| +   | Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2023  | 0,00                |
| -   | Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2023  | 0,00                |
| -   | Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023   | 0,00                |
| +   | Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2023  | 0,00                |
| +   | Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023  | 0,00                |
| -   | Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2023 (1)   | 22.205,10           |
| =   | <b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023(2)</b>  | <b>2.693.785,18</b> |

| <b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023:</b>   |             |
|---|-------------|
| <b>Parte accantonata (3)</b>  |             |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023 (4)   | 0,00        |
| Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) (5)  | 0,00        |
| Fondo anticipazioni liquidità (5)   | 0,00        |
| Fondo perdite società partecipate(5)  | 0,00        |
| Fondo contenzioso(5)  | 0,00        |
| Altri accantonamenti(5)   | 0,00        |
| <b>B) Totale parte accantonata</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Parte vincolata</b>  |             |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili   | 0,00        |
| Vincoli derivanti da trasferimenti  | 0,00        |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  | 0,00        |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  | 0,00        |
| Altri vincoli   | 0,00        |
| <b>C) Totale parte vincolata</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Parte destinata agli investimenti</b>  |             |
| <b>D) Totale destinata agli investimenti</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>  | <b>0,00</b> |
| F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)   | 0,00        |
| <b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (7)</b>         |             |
|   |             |
| <b>3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023 previsto nel bilancio:</b>                         |             |
| <b>Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)</b> | 0,00        |
| <b>Utilizzo quota vincolata</b>   | 0,00        |
| <b>Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)</b>  | 0,00        |
| <b>Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)</b>  | 0,00        |
| <b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>   | <b>0,00</b> |

(\* ) Indicare gli anni di riferimento N e N-1.

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio N.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.

(5) Indicare l'importo del fondo ..... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo reattivo al fondo ..... stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo ..... indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.

(6) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

(7) In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione presunto da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

Da precisare che non sono stati riportati gli accantonamenti, i vincoli e l'avanzo per investimenti in quanto nessuna quota è stata inserita nel Bilancio di Previsione 2024/2026.

Il Comune di Sesto al Reghena non ha previsto l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2024 dell'avanzo presunto vincolato, accantonato o destinato agli investimenti: pertanto non è tenuto ad elaborare le tabelle A1, A2 ed A3 relative al dettaglio delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti relative al risultato presunto di amministrazione.

## ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

### EQUILIBRI COSTITUZIONALI

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed in ultimo dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, stipulato il 2 marzo 2012 (e ratificato dall'Italia con legge 23 luglio 2012, n. 114), ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018 ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

La commissione Arconet ha chiarito che, con riferimento al prospetto degli equilibri di cui all'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto.

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019.

Per quanto concerne il rispetto degli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 145/2018, si rinvia all'apposita sezione: la verifica finale verrà eseguita in sede di rendiconto.